

COMUNE DI SALIZZOLE
Provincia di Verona

.....

**REGOLAMENTO per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)**

Approvato con delibera consiliare n. 44 del 27 novembre 1998;
Modificato con delibera consiliare n.... del

CAPO I°: NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - ISTITUZIONE

1. In conformità all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, emanato su delega dell'art. 3 c. 143 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché agli artt. 22 c. 3, 24, 25, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed agli artt. 192-200 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, in quanto compatibile con il D.Lgs. appena citato, si applica a favore di questo Comune il canone sull'occupazione di aree e di spazi pubblici relativi al suolo, al soprassuolo e al sottosuolo del demanio comunale, del patrimonio indisponibile comunale e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In quest'ultimo caso il canone non è dovuto se l'occupazione sia anteriore alla costituzione della servitù.
2. La misura della canone è calcolata in base alle tariffe stabilite dall'art. 63 c. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dal presente regolamento comunale.
3. Nel prosieguo, il D.Lgs. 446/1997 sarà definito semplicemente: decreto.

Art. 2 - POTERE IMPOSITIVO

1. La semplice prestazione del servizio di manutenzione dell'area soggetta a canone da parte di terzi o l'esercizio di altre attività su di essa, non comporta conferimento a favore di questi ultimi del potere di riscossione, che potrebbe avvenire soltanto in virtù di un regolare e specifico atto o negozio di diritto pubblico.

Art. 3 - DOMANDA E AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi motivo, occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo demaniale o patrimoniale indisponibile, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda, in bollo, va spedita a mezzo posta oppure consegnata all'ufficio protocollo se recapitata a mano o per corriere.
3. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario del protocollo apposto all'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o sede, oppure del domicilio legale, e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'individuazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e della sua quantità;
 - c) il mezzo dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal comune.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i dati richiesti dall'ufficio ai fini dell'esame della domanda.
7. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall'ufficio tributi-attività economiche su richiesta dell'interessato.
8. L'autorizzazione o la concessione s'intende accordata per le occupazioni esenti di cui all'art. 40 del presente regolamento, a seguito di comunicazione scritta da dare almeno 7 giorni prima dell'occupazione. Detto termine è

finalizzato a consentire la verifica del rispetto del codice della strada, per le prescrizioni del caso, nonché l'eventuale diniego, che sarà sempre motivato.

9. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 10 gg. prima dell'installazione.

10. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento di cui alla lettera d) dell'art. 40; può essere data 48 ore prima per quelle momentanee di cui alla lettera e) del medesimo art. 40, che non modificano la circolazione.

11. La mera comunicazione è richiesta, anche fino a 48 ore prima, per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione sia riconducibile per tipologia e durata a quella prevista dalla lettera a) del citato art. 40.

12. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d' emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, anche con telegramma o telefax.

2. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso di esito negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53 del presente regolamento.

3. Per quel che concerne le misure da adottare riguardo alla circolazione, si fa rinvio a quanto disposto in merito dall'art. 30 e seguenti del regolamento attuativo del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992).

4. L'occupante è tenuto ad adottare tutte le cautele del caso per evitare danni a persone o cose, dei quali è sempre responsabile.

Art. 5 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate all'ufficio comunale tributi-attività economiche.

2. All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della L. 241/1990, vengono resi noti l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

3. Salvo quanto dovessero disporre leggi e regolamenti superiori, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro 30 giorni.

Art. 6 - RILASCIO E CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'ufficio competente, accertata la ricorrenza di tutti i presupposti, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.

3. Ogni occupazione s'intende subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale contenute nel presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta nell'atto di concessione od autorizzazione, secondo le caratteristiche dell'occupazione specifica.

4. L'atto comunale di concessione od autorizzazione non implica che il richiedente sia legittimato all'immediata occupazione, qualora l'uso dell'area stessa sia subordinato a licenze o concessioni o autorizzazioni ordinati a finalità diverse dal canone.

5. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, per la durata massima di anni 19;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti al comune o a terzi dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'amministrazione comunale d'imporre nuove condizioni e prescrizioni nonchè lo spostamento o l'eliminazione di manufatti, senza obbligo d'indennizzo.

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'occupazione.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sue modifiche ed integrazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e sue modifiche ed integrazioni); l'obbligo per l'occupante di adottare in ogni caso tutte le cautele e gli accorgimenti necessari onde evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 - CONCESSIONI CONTRATTO

1. Nel caso sia ritenuto opportuno per la complessità o altri aspetti del singolo caso, il comune può subordinare la concessione alla stipula di apposito contratto, le cui spese sono a carico del concessionario.

2. Al termine della concessione, e qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini e con le modalità fissate dall'Amministrazione comunale.

Art. 8 - GARANZIE

1. In presenza di occupazioni che debbano essere precedute da lavori o seguite dalla messa in pristino dei luoghi o dalle quali possano derivare danni al demanio comunale nonché in particolari e motivate circostanze che lo giustificano, il comune può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, adeguato al caso, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 9 - PRIORITA' E PRELAZIONE

1. Nel caso di domande concorrenti per la stessa area, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione.

2. L'acquisto di un immobile o di una attività per i quali esiste atto di concessione per occupazione di spazi e/o suolo pubblico, comporta il diritto all'ottenimento di analoga concessione a favore del nuovo titolare che dovrà, comunque, presentare domanda al comune.

3. Le aree pubbliche confinanti con negozi o pubblici esercizi, se disponibili, sono assegnate con priorità ai titolari delle relative attività, se e per quanto direttamente interessati.

4. Nei rinnovi delle concessioni costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto richiesto, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991 n. 112, col relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 4 giugno 1993 n. 248, e rispettive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto dovessero interferire.

5. La priorità di cui al precedente comma 4 prevale su quella prevista nel comma 5.

Art. 10 - INCEDIBILITA'

1. Le concessioni sono personali e, quindi, non cedibili a terzi, fatti salvi i casi di cui all'art. 10 c. 2 del presente regolamento e all'art. 3 c. 7 della L. 112/1991.

2. E' assolutamente vietato ai concessionari il subaffitto dei posti loro accordati.

3. E' vietato, altresì, lo scambio di aree concesse senza previo assenso scritto del comune.

4. In caso di accertata cessione abusiva, la concessione è dichiarata immediatamente decaduta, senza obbligo d'indennizzo di sorta ad alcuna delle parti contraenti.

Art. 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per accertate occupazioni abusive, è facoltà del comune, previa valutazione dell'interesse pubblico procedere per il rilascio della concessione in sanatoria o disporre per la rimozione di manufatti o installazioni, con spese a carico del responsabile.

Art. 12 - ESPOSIZIONE DI MERCE

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 13 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi, artistici e non (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver prima ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico in genere quando si prolunghi oltre 60 minuti nello stesso luogo.

Art. 14 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. ~~La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti. In ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri ove le soste eccedano i 60 minuti.~~

Art. 15 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando, per l'esecuzione dei lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i tempi per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico in relazione alla tariffa applicata e alle somme dovute.

Art. 16 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTO O SOPRA IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante e sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori o delle tubazioni, ecc., per la tutela del decoro e della sicurezza.

Art. 17 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione non sostituisce l'autorizzazione ai lavori da parte dell'autorità competente sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Art. 18 - OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette al pagamento del canone previsto dal presente regolamento, a meno che si tratti delle occupazioni occasionali, di pronto intervento per piccole riparazioni o per lavori di manutenzione o di allestimento, di durata non superiore a 6 ore, previste all'art. 40 lett. d) del presente regolamento.

Art. 19 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi in genere nonché negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale se sporgono su suolo pubblico.

2. Per ragioni di decoro urbano l'autorità competente può imporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato e disporre la rimozione in caso d'inottemperanza.

Art. 20 - AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 21 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della L. 28 marzo 1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4 giugno 1993 n. 248.

2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

3. E' in facoltà dell'autorità comunale vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 22 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

2. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, dei quali deve munirsi ove non vi abbia provveduto il comune.

Art. 23 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori, delle condizioni previste nell'atto autorizzativo;

b) la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo: nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente; nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) mancato pagamento della canone dovuto.

2. In caso di decadenza è escluso il rimborso delle somme pagate.

Art. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 25 - MODALITA'

1. La revoca della concessione, così come le modifiche, sono notificate al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza. Tale termine per le occupazioni temporanee non è soggetto ad interruzioni neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Art. 26 - RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 27 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, ingiunge con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 28 - CLASSIFICAZIONI

1. Si dà atto che questo comune è ascritto alla classe 1.1, avendo una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'art. 63 c. 2 lett. f) del decreto.
2. Le aree e gli spazi concedibili sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) aree e spazi bitumati e non, posti nei centri abitati delimitati;
 - b) altre aree e spazi bitumati e non, siti fuori dai centri abitati ;
3. L'elenco di classificazione sarà deliberato dalla giunta ed allegato al presente regolamento.
4. Resta in facoltà dell'amministrazione comunale procedere all'aggiornamento delle categorie e dell'elenco.

CAPO II° - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 29 - CONCETTO

1. L'occupazione permanente è qualificata dalla sua durata pari o superiore all'anno.
2. Le occupazioni temporanee che di fatto si prolunghino fino alla durata di un anno non divengono per ciò solo permanenti e sono soggette al pagamento del canone per la durata effettiva, maggiorata del 20%.
3. Il carattere della stabilità dell'occupazione non è, di per sè, una condizione richiesta ai fini dell'individuazione della "occupazione permanente", sibbene concorre alla formazione di tale concetto nonché a rendere palese che, per il periodo indicato nella concessione, l'occupazione comporta la piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico, escludendosi diritti di altri soggetti privati.
4. Per le occupazioni permanenti la domanda non dev'essere presentata negli anni successivi al primo ove non sia intervenuta alcuna variazione suscettibile di provocare una variazione del canone. In caso contrario, va effettuata denuncia della variazione entro 30 giorni dalla data in cui essa si è verificata. L'ufficio provvede al ricalcolo del canone con decorrenza dalla data denunciata o accertata.
5. Le occupazioni di durata superiore all'anno, indipendentemente dal tipo d'impianto insistente, sono considerate permanenti. E' fatta salva l'applicazione del successivo articolo 35.
6. L'eventuale soluzione di continuità, per un periodo non superiore a 15 giorni, non interrompe il periodo di cui al comma precedente.

Art. 30 - OCCUPAZIONI IMMATERIALI

1. L'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegata obbligatoriamente alla costruzione di opere visibili ma può consistere nella semplice sua disponibilità o anche nel poter vietare che altri, in qualunque modo, l'utilizzino.

Art. 31 - PASSI CARRABILI

1. L'atto di concessione per la costruzione del passo carrabile è rilasciato dal comune contestualmente al disciplinare contenente le condizioni e modalità cui soggiace la concessione stessa.

2. Ai fini della concessione di cui al comma precedente, si definiscono passi carrabili quei manufatti, oggettivamente individuabili, insistenti su area pubblica o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, costruiti allo scopo di permettere o facilitare l'accesso agli edifici ed ai fondi e che comportino un nuovo uso del suolo in forza del quale una parte di esso viene destinata non più e soltanto all'utilità della collettività, bensì ad un uso privato.
3. Il comune, nel caso di lavori implicanti alterazioni dei luoghi, potrà modificare o abolire, in tutto o in parte, gli esistenti passi carrabili e provvedere, conseguentemente, a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.
4. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito da soggetti diversi dal comune, gli interessati possono, per non pagare il canone ricognitorio, chiedere all'ente l'autorizzazione per la messa in pristino, a loro totali spese, della sede stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile. Il comune, fatti i debiti accertamenti, provvederà alla cancellazione dai ruoli. In caso di esito negativo dell'accertamento, la domanda sarà rigettata con formale e motivato provvedimento.

Art. 32 - CANONE PASSI CARRABILI

1. Nulla è innovato nella disciplina del canone ricognitorio sui passi carrabili, istituito con delibera consiliare n. 7 in data 12 marzo 1997.
2. La mera esistenza di un passo carrabile, normale o "a raso", tale da consentire il transito di veicoli e pedoni, comporta il pagamento del canone predetto, anche se del passo non venga fatto uso.
3. Si rammenta il diverso presupposto impositivo del canone ricognitorio nonché le tariffe a suo tempo modulate come segue:
 - a) € 7,75 annue per quelli a servizio di aziende commerciali, artigianali ed industriali;
 - b) € 5,15 annue per quelli a servizio di aziende agricole e civili abitazioni;
 - c) € 2,60 annue per quelli a servizio di fondi rustici.

Art. 33 - TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto ad anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. La tariffa base per le occupazioni permanenti è di € 17,55 al metro quadrato di superficie occupata per ogni anno di occupazione.
3. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo, realizzate mediante condutture, cavi ed impianti in genere, il canone è determinato in € 129,10 al Km lineare. Ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. f) del decreto, il canone:
 - a) è ridotto del 50% per le occupazioni di aziende erogatrici di servizi pubblici;
 - b) in sede di prima applicazione è determinato forfettariamente, in ragione di € 0,65 per ogni utente servito dall'azienda medesima occupante. Per prima applicazione s'intende il primo anno in cui il canone viene applicato a ciascuna azienda;
 - c) viene rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. La tariffa ordinaria, a seconda dell'importanza dell'area occupata, è così graduata:
 - a) categoria A: importo intero;
 - b) categoria B: importo ridotto al 70%;
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 34%.
6. Per le occupazioni con allacci a pubblici servizi il canone è dovuto nella misura complessiva di € 2580 per una volta soltanto (una tantum), indipendentemente dall'effettiva consistenza e durata delle occupazioni medesime.
7. Nel caso in cui il comune costruisca delle gallerie per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può esigere un contributo "una tantum" nella misura massima del 50% delle spese sostenute, ripartito fra tutti i beneficiari. Il beneficio non è ricusabile.
8. Per le occupazioni con impianti di distribuzione carburante è applicato il canone di € 5,15 per metroquadro, applicato separatamente per il sottosuolo e il soprassuolo.

9. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è applicato il canone di € 5,15 per metro quadro.

CAPO III° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 34 - IRRILEVANZA DELL'OCCUPAZIONE PRECARIA

1. Su aree pubbliche è sempre consentita la sosta di automezzi adibiti alla movimentazione di merci, qualora questa non si protragga nello stesso luogo per oltre un'ora e fatte salve le norme disciplinanti la circolazione stradale.
2. Per tempi superiori all'ora è richiesta specifica autorizzazione e l'osservanza delle norme fiscali.

Art. 35 - COMMERCIO AMBULANTE A POSTO FISSO

1. L'attività di commercio ambulante, svolta in occasione di mercati settimanali su aree pubbliche non attrezzate allo specifico scopo, è considerata occupazione temporanea, indipendentemente dalla validità della concessione.

Art. 36 - TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa base ordinaria per le occupazioni temporanee è fissata in € 1,05 al giorno per ogni metroquadrato di superficie occupata.
2. Sono stabilite le seguenti tariffe specifiche per occupazioni temporanee:
 - a) si richiama preliminarmente l'applicazione pura e semplice dell'art. 29 c. 2 per le occupazioni temporanee le quali si protraggano per un periodo superiore a quello richiesto e autorizzato (aumento del 20% della tariffa);
 - b) la tariffa ordinaria, a seconda dell'importanza dell'area occupata, è così graduata:
 - b1) categoria A: importo intero;
 - b2) categoria B: importo ridotto al 70%;
 - c) le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10%;
 - d) per gli spettacoli e giochi viaggianti le superfici sono calcolate come segue: il 10% dei primi 100 mq; il 5% dell'eccedenza;
 - h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 gg., la tariffa è ridotta al 50%;
 - i) per le occupazioni temporanee di spazi di cui alla lett. c), soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 34%;
 - l) le occupazioni temporanee con autovetture d'uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, pagano una tariffa maggiorata del 30%;
 - m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta al 50%;
 - n) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%;
 - o) per le occupazioni di durata superiore alle 12 ore, realizzate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, la tariffa ordinaria è ridotta al 20%;
 - p) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, mediante convenzione, a tariffa ridotta al 50%;
 - q) per le occupazioni realizzate da attività commerciali e pubblici esercizi, funzionali all'attività svolta, oltre a beneficiare dell'agevolazione di cui alla lettera h) la tariffa ordinaria è ridotta così come segue:
 - per occupazioni di almeno 4 mesi, riduzione 50%;
 - per occupazioni di almeno 11 mesi, una ulteriore riduzione del 60% da sommare a quella di cui al punto precedente .
3. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate mediante condutture, cavi ed impianti in genere, aventi carattere temporaneo, è applicato il canone di € 1550 al Km lineare per una durata non superiore a 30 giorni. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni si applicano le seguenti maggiorazioni: 30% fino a 90 giorni

complessivi; 50% fino a 180 giorni complessivi; 100% se eccedono i 180 giorni e fino ad un anno. Oltre l'anno si applica l'ulteriore maggiorazione del 20% stabilita dall'art. 29 c. 2 del presente regolamento.

CAPO IV° - CUMULO E AFFRANCAZIONE

Art. 37 - CUMULO

1. Il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche è cumulabile con eventuali tasse ed imposte.
2. Il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche non è cumulabile con eventuali altri canoni riscossi dal comune per la medesima occupazione, ai sensi dell'art. 63 c. 3 ultimo inciso del decreto.

Art. 38 - AFFRANCAZIONE

1. In alcun caso viene consentita l'affrancazione del canone.
2. Restano ferme le affrancazioni assentite riguardo all'abolita tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO V° - DISCIPLINA SPECIFICA

Art. 39 - MISURAZIONE

1. La misurazione dell'area occupata viene effettuata prendendo per base la proiezione verticale dei punti più sporgenti delle installazioni.

Art. 40 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni seguenti:
 - a) effettuate da: Stato; regioni; province; altri comuni e loro consorzi; enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato; enti pubblici di cui all'art. 87 c. 1 lett. c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) effettuate con tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei mezzi pubblici di trasporto;
 - c) effettuate con tabelle che interessano la circolazione stradale, con orologi funzionanti per pubblica utilità e con aste delle bandiere, tutte a condizione che non contengano indicazioni di pubblicità;
 - d) effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) effettuate occasionalmente dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui sia prevista la loro devoluzione al Comune al termine della concessione;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali in quanto soggette al pagamento della concessione, oppure se consistenti in cippi o airole sulle fosse d'inumazione;
 - h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap relativo alla deambulazione.
2. Sono, altresì, esenti dal canone le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni il cui ricavato sia devoluto a fini altruistici, sono soggette al pagamento del canone forfettario di € 25,80. La durata massima consentita non potrà superare, per lo stesso luogo, i 5 giorni nell'arco dell'anno;
 - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante e con soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, per manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o coperti, di durata comunque non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee, di durata comunque non superiore a sei ore, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze mediante fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio, soggetti o non al canone, e siano posti in contenitori facilmente amovibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi), con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Art. 41 - LIMITAZIONI

1. All'infuori dei giorni di fiera e di mercato è vietata l'occupazione dei marciapiedi. Anche in detti giorni sono fatte salve disposizioni contrarie da parte del sindaco, per ragioni di decoro e di ordine pubblico.

Art. 42 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Spetta all'ufficio tributi-attività economiche, coadiuvato all'occorrenza dalla polizia municipale, disporre per il posto da occuparsi da parte degli esercenti e dei trafficanti nel modo che riterrà più opportuno in relazione all'ordine, alla regolarità delle attività, al decoro ed alle esigenze di transito dei pedoni o dei veicoli.

Art. 43 - ESCLUSIONE DEL RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO

1. Ove, per fenomeni meteorologici o per motivi personali, l'assegnatario non possa occupare il posto per il quale ha pagato il canone, non ha diritto ad alcun rimborso od indennizzo.

Art. 44 - OCCUPAZIONI D'INTRALCIO

1. E' vietato ingombrare le vie e piazze in modo da rendere difficile il traffico dei veicoli, salvo che l'area di circolazione non sia stata appositamente interdetta agli stessi.

2. Sono vietate in modo assoluto le occupazioni che impediscono il transito dei pedoni.

Art. 45 - PAGAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Il pagamento delle occupazioni, previa denuncia sugli appositi moduli predisposti e distribuiti dal comune, avviene mediante versamento diretto al Tesoriere o a mezzo di conto corrente postale, con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'ammontare dovuto viene arrotondato ad un euro, per eccesso e per difetto, sia d'ufficio che dal contribuente.

3. Per le occupazioni permanenti, ivi comprese quelle del sottosuolo e del soprassuolo, il canone annuale va versato entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce. Se il suo importo è superiore ad **euro 400,00**, può essere pagato in **4 rate anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre** di ogni anno **La prima rata deve essere sempre versata entro 15gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione e il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.**

4. Per le occupazioni temporanee, ivi comprese quelle del sottosuolo e del soprassuolo, il canone va versato entro il termine prescritto dall'ufficio, il quale non procederà al rilascio della concessione prima di essersi accertato dell'avvenuto versamento. Ove il suo ammontare sia superiore ad **euro 400,00**, può essere pagato in **4 rate anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre** di ogni anno **La prima rata deve essere sempre versata entro 15gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione e il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione**

Art. 46 - OCCUPAZIONI PER SAGRE E FIERE

1. L'incaricato dell'assegnazione dei posti e degli spazi in occasione di sagre e fiere, sarà incaricato parimenti della riscossione del canone; dovrà essere fornito di attestazione rilasciata dal Sindaco, da esibire a richiesta degli interessati.

Art. 47 - DOCUMENTAZIONE PAGAMENTI

1. Il soggetto di cui all'articolo precedente dovrà rilasciare agli interessati una ricevuta del canone riscosso, da staccarsi dall'apposito bollettario a madre e figlia o a ricalco.

Art. 48 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. E' vietata l'occupazione fuori dalle aree posteggiabili, secondo la pianta topografica esistente all'uopo in municipio. Nel limite del possibile, per gli ambulanti frequentanti abitualmente i mercati e le fiere di questo comune, saranno stabiliti dei posti fissi, e la pianta indicherà per ogni occupazione il cognome e nome dell'ambulante cui è assegnata.

Art. 49 - SPAZI LIBERI

1. Gli spazi interposti fra l'uno e l'altro di quelli segnati in pianta, dovranno rimanere sempre liberi per la circolazione.

Art. 50 - SOLVE ET REPETE

1. Insorgendo dissenso intorno all'applicazione della tariffa, il concessionario deve pagare il canone che gli viene richiesto, salvo a presentare successivamente ricorso per ottenere il rimborso totale o parziale, secondo i casi.

2. Si richiama l'art. 15 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con delibera consiliare n. 43 in data 27 novembre 1998.

3. I concessionari possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dal suo ricevimento, dopodiché spettano al concessionario gli interessi moratori in misura pari a quella prevista in favore del comune stesso dall'art. 61 del presente regolamento.

Art. 51 - SGOMBERO IN CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere, in circostanze straordinarie, lo sgombero anche di tutti i luoghi posteggiabili, escludendosi ogni genere di rimborso o indennizzo agli assegnatari dei posti.

Art. 52 - DANNEGGIAMENTI

1. Venendo in qualsiasi modo arrecato danno al suolo occupato, da parte degli occupanti o dei loro collaboratori, saranno essi obbligati al risarcimento. Non potranno occupare la medesima od altra area pubblica fin quando non abbiano estinto il debito.

Art. 53 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento riguardanti il tributo, saranno sanzionate ai sensi degli articoli 106-110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 54 - RIFIUTO DI PAGAMENTO

1. Si richiamano gli artt. 12 e ss. del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con delibera consiliare n. 43 in data 27 novembre 1998.

Art. 55 - VIGILANZA

1. La polizia municipale vigilerà sulla disciplina dei posteggi e dei mercati, a norma del presente regolamento e di quello per la polizia urbana.

Art. 56 - FORMA DI GESTIONE

1. Il comune gestirà direttamente il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, acquisendo l'entrata tramite il Tesoriere.

Art. 57 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Si richiamano gli artt. 12 e ss. del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con delibera consiliare n. .. in data .. novembre 1998.

Art. 58 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. Si richiamano gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con delibera consiliare n. .. in data .. novembre 1998.

Art. 59 -PRESCRIZIONE

1. Si richiama l'art. 2948 n. 4 del codice civile.

Art. 60 - INTERESSI

1. Si richiama per analogia l'art. 11 del regolamento comunale sulle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera consiliare n. .. del .. novembre 1998.

Art. 61 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 1999 e le modifiche apportate con delibera consiliare n. del entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018 .

2. Per le occupazioni attuate anteriormente al 1 gennaio 1999 e per la quale non sia stato accertato il relativo tributo, si procederà al recupero del tributo medesimo secondo le modalità di accertamento e di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, fermo restando i termini e le tariffe in vigore al tempo dell'occupazione.

3. Si dà atto dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni tributarie in materia di concessioni commerciali, di cui all'art. 8 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, come convertito in L. 8 gennaio 1979 n. 3, abrogazione disposta dall'art. 51 c. 1 del D.Lgs. 446/1997, qui citato come: decreto.

Art. 62 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali e in particolare quelle approvate con delibera consiliare n. 34 del 28 settembre 1995 .